

Correggere l'incorreggibile?

Dieci proposte concrete per rendere quasi digeribile l'azione collettiva di Silvio Boccalatte

1. Introduzione.

Meno la gente sa come sono fatte le leggi e le salsicce e meglio dorme la notte. Pare che queste parole siano state pronunciate da Otto von Bismarck (che di leggi – e probabilmente anche di salsicce – aveva un'ampia esperienza), e guardando al Parlamento italiano le conferme non mancano.

Questo è certamente il caso della norma sulle azioni collettive,¹ recentemente approvata dal Senato a causa di un voto “sbagliato” da parte di un senatore dell'opposizione. Siccome i motivi che stanno alla base dell'approvazione di una disposizione possono interessare la cronaca ma sono giuridicamente irrilevanti, ora il testo della cosiddetta “legge finanziaria”, in esame alla Camera dei Deputati, contiene a tutti gli effetti anche un complicato articolo 99 dedicato alla *class action* all'amatriciana.

Davanti ad un quadro politico e a un'opinione pubblica che premono ogni giorno per l'approvazione delle azioni collettive, non sembra più il momento di ripetere che l'ordinamento costituzionale italiano non permette uno strumento processuale come la *class action*, né che le conseguenze pratiche sarebbero disastrose per l'amministrazione della giustizia, né infine che i potenziali benefici per i consumatori sarebbero estremamente limitati.²

Piuttosto, appare più opportuno procedere ad un'analisi dettagliata delle disposizioni approvate in prima lettura, cercando di proporre alcune modeste idee per migliorarle (nell'ambito del possibile: *ad impossibilia nemo tenetur*).

2. Analisi critica e propositiva.

Il primo comma ha il seguente tenore letterale: “il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela”.

Si tratta di una disposizione inutile e da eliminare: è una sorta di preambolo che non esprime un contenuto normativo³ e rischia di confondere ulteriormente le idee all'interprete posto davanti a uno strumento processuale completamente nuovo e avulso dalla cultura giuridica italiana.

KEY FINDINGS

- La class action sarà presto una realtà anche in Italia;
- Il testo approvato dal Senato rappresenta una minaccia non solo per le imprese, ma anche per la tenuta del sistema giudiziario italiano;
- In questo Briefing Paper vengono proposte alcune modifiche per rendere migliore il testo del provvedimento;
- Tra i principali difetti dell'emendamento alla Finanziaria, la facoltà di lanciare azioni di classe viene garantita solo a un ristretto numero di soggetti autorizzati;
- Inoltre, sarebbe opportuno assoggettare la class action a una sorta di valutazione preventiva;
- Potrebbe anche essere utile obbligare le parti a tentare di raggiungere un accordo prima di procedere alla causa;
- Probabilmente la soluzione più accettabile sarebbe quella di sopprimere interamente il testo e adottare in toto la proposta Capezzone-Poretti, che di certo costituisce il progetto di legge più raffinato presentato su questo tema.

Silvio Boccalatte è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

Il secondo comma, invece, racchiude il testo del futuro articolo 140-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005, meglio noto come “Codice del Consumo”: per la sua analisi conviene esaminare i singoli “nodi” normativi che lo compongono.

1) *La legittimazione ad agire.*

Situazione attuale

Gli unici soggetti legittimati ad agire sono associazioni di consumatori ed utenti. Si può distinguerle in due categorie.

La prima è costituita da quelle già previste negli articoli 139 e 137 Cod. cons. Si tratta di organizzazioni che devono essere iscritte in un registro ministeriale a fronte del possesso di una serie di requisiti.⁴ La seconda è creata dal comma 2 dello stesso art. 140-bis, Cod. cons., vale la pena riportare esattamente il testo della disposizione: “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo”.

Il quadro che ne emerge è sconsolante: si permette di agire solo ad alcuni gruppi organizzati, in modo che lo Stato abbia il costante controllo di chi intraprende azioni collettive. Più che uno strumento per difendere i consumatori, francamente questa sembra una tecnica (anche piuttosto rozza, invero) per fare intervenire l'operatore pubblico in controversie private. Non solo: per quanto riguarda le “ulteriori associazioni” di cui all'art. 140-bis/2 non si detta alcun principio che debba indirizzare la scelta da parte del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico. Non è difficile immaginare che un simile meccanismo, posto davanti a cause potenzialmente plurimilionarie, possa diventare un incredibile incentivo alle peggiori forme di clientelismo politico; per altro verso, v'è il rischio che i soggetti posti nella condizione di muovere azioni collettive si trovino in possesso di un potere enorme e incontrollato, con la possibilità di farne una sorta di strumento di ricatto.

Proposta

Si adotti il sistema statunitense: si permetta ai singoli consumatori di divenire attori nell'azione collettiva, ovvero ciò che nel diritto americano sono le “representative parties”. In questo modo si eviterebbe di dare un potere immenso ad organizzazioni di varia (e dubbia) natura e si scongiurerebbe il pesante rischio di manipolazioni politiche nell'attribuzione del titolo di legittimazione ad agire.

Meglio ancora sarebbe riprendere la soluzione avanzata nella proposta Capezzone-Poretti⁵ che delinea (tra l'altro) una sorta di *opting in*, con la conseguenza di evitare qualunque forma di efficacia esterna del giudicato.

2) *Il foro competente per l'azione.*

Situazione attuale

Si menziona testualmente: “la residenza del convenuto”. Si tratta di una soluzione semplicistica e imprecisa.

Proposta

Il convenuto è (generalmente) un'impresa, che non ha residenza, ma sede legale. Per evitare ulteriori confusioni nell'applicazione giudiziale della disposizione, sarebbe meglio sostituire l'espressione con una formula del tipo "la residenza, o, se questa non è conosciuta, il domicilio, o, se residenza e domicilio sono sconosciuti, il luogo ove il convenuto ha dimora. Se il convenuto non è una persona fisica, la competenza è del tribunale ove il convenuto ha la sede legale. In mancanza di sede legale sul territorio italiano, la competenza è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 1, secondo periodo, e 19, comma 2, del codice di procedura civile".

Quindi, nel caso di un convenuto che non sia persona fisica e che non abbia sede legale in Italia, diverrebbe competente il giudice del luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (art. 19/1, secondo periodo). Se poi si trattasse di un ente privo di personalità giuridica, diverrebbe competente il giudice del luogo ove il convenuto svolge attività in modo continuativo (art. 19/2 c.p.c.).

3) *Obbligo di pubblicità dell'azione collettiva.*

Situazione attuale

Il testo approvato dal Senato non prevede alcuna forma di pubblicità nel momento della proposizione dell'azione collettiva. Curiosamente, invece, l'obbligo di pubblicità è sancito quando l'azione abbia avuto come esito la sentenza di condanna del convenuto o abbia condotto ad una conciliazione. Tale soluzione è da rigettare per due motivi:

- a) è interesse dei consumatori e degli utenti seguire sin dall'inizio lo svolgimento della causa. Tra l'altro il cittadino posto a conoscenza dell'esistenza di un'azione collettiva in corso potrebbe evitare di intraprendere una causa singola, o, comunque, lo farebbe con una precisa consapevolezza della situazione in svolgimento;
- b) pubblicizzare solo l'esito positivo dell'azione collettiva è estremamente penalizzante per le imprese convenute e, a parte ciò, sembra del tutto discriminatorio.

Proposta

Si ponga un obbligo di pubblicità in capo all'attore al momento dell'inizio dell'azione collettiva: se poi l'esito sarà a lui favorevole, il giudice potrà disporre che le spese della pubblicazione vengano poste a carico del convenuto soccombente. In caso di conciliazione, peraltro, le spese di pubblicazione entrerebbero a fare parte dell'oggetto della conciliazione stessa.

4) *Ambito di applicazione dell'azione collettiva.*

Situazione attuale

Conviene riportare esattamente il testo approvato: "...in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti".

In questo caso la disposizione “dice troppo”. Se l’intenzione del legislatore (ma esiste un’intenzione del legislatore?) è quella di limitare l’oggetto delle azioni collettive si può pacificamente ritenere che abbia fallito nel suo intento, perché l’elencazione è talmente ampia da comprendere praticamente tutto.

Proposta

Si permetta di utilizzare l’azione collettiva “in conseguenza di inadempimenti contrattuali e illeciti extracontrattuali, posti in essere da soggetti pubblici o privati, sempre che ledano i diritti o gli interessi legittimi di una pluralità di consumatori o utenti”.

In questo modo si estende soggettivamente e (forse) oggettivamente l’ambito di applicazione delle azioni collettive ma si ottengono due importanti vantaggi:

- a) si evita che nell’applicazione giudiziale gli operatori (e soprattutto i giudici) rimangano impantanati in discussioni defatiganti sulla qualificazione della fonte della lesione del diritto o dell’interesse legittimo;
- b) si permette di condurre azioni collettive contro enti pubblici. Questa sarebbe una tecnica tendenzialmente efficace (sebbene rozza, come tutto questo progetto di legge) per offrire al cittadino (ma anche all’impresa, che, nella fattispecie sarebbe qualificabile come consumatore o utente) una qualche difesa contro comportamenti scorretti da parte dell’unico soggetto che non può essere sanzionato attraverso meccanismi di mercato, cioè lo Stato e le sue articolazioni, comprese le aziende partecipate operanti in settori non liberalizzati.

Si è ben consci che un simile testo sposterebbe la competenza in materia di tutela “collettiva” degli interessi legittimi dal Tribunale amministrativo all’Autorità Giudiziaria Ordinaria: visto l’operato di TAR e Consiglio di Stato, tale innovazione sarebbe estremamente importante.

5) L’interruzione della prescrizione

Situazione attuale

Anche su questo punto conviene riportare esattamente il testo approvato: “l’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione”.

Permettere che un semplice atto di citazione (perché sembra logico immaginare che l’atto introduttivo del giudizio debba ancora rivestire la forma del tradizionale atto di citazione) abbia efficacia tra soggetti diversi rispetto alle parti significa incidere sulla libertà di difendere i propri diritti ed interessi legittimi tutelata dall’art. 24 Cost. Inoltre si rischia concretamente di violare il principio di parità delle parti di cui all’art. 111/2 Cost., per non menzionare lo stesso (abusato) principio di eguaglianza.

Proposta

Non si può fare altro che proporre l’espunzione della disposizione.

6) *La conciliazione giudiziale.*

Situazione attuale

Si prevede la possibilità della conciliazione: “in relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale”.

Proposta

Si stabilisca un tentativo di conciliazione preventivo e obbligatorio da esperire in tempi certi e brevi. Va tenuto presente, però, che il tentativo conciliativo obbligatorio ha senso solo se i legittimati a proporre l'azione collettiva non sono solo quelli compresi nella ristretta cerchia delle associazioni autorizzate. Infatti, in caso contrario si attribuirebbe a tali organizzazioni un potere mai visto, di foggia semi-pubblicistica: una sorta di costante “potere di ricatto” che subordinerebbe la vita delle imprese al gradimento delle associazioni autorizzate.

7) *La proponibilità di altre azioni collettive.*

Situazione attuale

Secondo il testo approvato: “la definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie”.

Con questa norma si estende *ultra partes* (ma solo ai legittimati all'azione) l'efficacia della sentenza (o della conciliazione) : di conseguenza, gli altri soggetti che hanno già proposto un'azione collettiva si ritrovano paralizzati. Si può ritenere che la norma sia incostituzionale per violazione dell'art. 24 Cost., a meno di ritenere che le associazioni di consumatori e utenti non agiscano in giudizio per la difesa dei “propri” diritti e interessi legittimi, come recita testualmente l'art. 24/1 Cost., ma per diritti e interessi legittimi “altrui”.

A parte l'eventuale profilo di illegittimità costituzionale, si tratta di una norma del tutto non condivisibile. È facilmente immaginabile che più enti legittimati propongano azioni collettive per il medesimo fatto: quando la prima azione collettiva giunge ad esito, le altre divengono improcedibili, e tutto il lavoro processuale già svolto si trasforma in un'opera completamente inutile. Un ottimo modo per ingolfare senza motivo alcuno l'amministrazione della giustizia.

Proposta

Posto che:

- a) ogni singolo può comunque agire individualmente per tutelare i propri diritti e interessi legittimi perché lo prevede espressamente il testo legislativo approvato dal Senato (e comunque ciò sarebbe imposto dall'art. 24 Cost.) ;
- b) qualunque intervento in materia di *class action* si pone tendenzialmente in contrasto con le previsioni della Costituzione;

sarebbe meglio, allora, stabilire che il giudice dichiarasse immediatamente improcedibili tutte le azioni collettive proposte successivamente alla prima contro lo stesso soggetto e per il medesimo fatto. È una soluzione probabilmente incostituzionale, ma rispetto alla situazione attuale farebbe risparmiare tempo e soldi alla giustizia.

8) *Filtri alla proponibilità dell'azione collettiva.*Situazione attuale

Non si prevede alcun filtro giudiziale sulla proposta di azione collettiva avanzata da un soggetto legittimato. Ciò costituisce un notevole incentivo ad agire anche in assenza di seri presupposti giuridici e fattuali.

Proposta

Si imponga al giudice di svolgere una fase preliminare deputata al sommario giudizio sulla fondatezza della controversia. In particolare si dovrebbe attribuire al giudice il potere di verificare immediatamente il cosiddetto *fumus boni iuris*, senza entrare nel merito specifico della causa. E precisamente, la verosimile esistenza della:

- a) legittimazione attiva e passiva. Nel sistema approvato dal Senato l'operazione è meramente notarile, ma, se si permette di agire a ciascun consumatore/utente come esponente di una "classe" di consumatori/utenti, ne consegue che il giudice debba previamente poter valutare se le *representative parties* siano effettivamente esponenti di tale "classe";
- b) esistenza della lesione di un diritto o di un interesse legittimo in capo ad una pluralità di consumatori o utenti;
- c) esistenza del danno subito da una pluralità di consumatori o utenti;
- d) identità (tra tutte le fattispecie riconducibili ai membri della "classe") del nesso causale che deve intercorrere tra: l'azione o l'omissione del convenuto, la violazione del diritto o dell'interesse legittimo e il danno.

9) *Disposizioni in materia di pubblicità ingannevole.*Situazione attuale

Il testo approvato ha la particolarità di introdurre una regola che non è strutturalmente connessa con le azioni collettive: "nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo".

Questa disposizione sembra del tutto inopportuna per più ordini di motivi:

- a) la sanzione della nullità si applica (su istanza del promotore dell'azione collettiva) anche a prescindere dall'esito dell'azione collettiva stessa, che potrebbe essere in procinto di naufragare a causa della sua completa infondatezza;
- b) se la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli è accertata dall'autorità competente, sembrerebbe poi logico attribuire alla stessa ogni potere sanzionatorio;
- c) la sanzione della nullità, da applicarsi sempre e senza deroghe, non si adegua alle particolarità delle situazioni concrete, mentre l'ordinamento civilistico italiano (per fortuna) conosce anche altre forme di invalidità del contratto;
- d) è fortemente sospettata di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. Infatti un soggetto che sta agendo in uno specifico processo (per quanto

particolare) avrebbe un potere di iniziativa che condurrebbe ad un provvedimento giudiziale dotato di efficacia *erga omnes*.

Proposta

Si propone la semplice espunzione della disposizione: se proprio si vuole intervenire in materia di pubblicità ingannevole lo si faccia attraverso un autonomo progetto di legge, con relativa autonoma (e ampia) discussione.

10) Disposizioni in materia di spese legali.

Situazione attuale

Il testo approvato dal Senato è il seguente: “in caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia”.

Una simile impostazione è criticabile sotto più aspetti:

- a) accollare al convenuto soccombente (anche parzialmente, per di più) le spese legali sostenute dalla controparte è un'irragionevole violazione del principio d'eguaglianza, perché se soccombe il promotore dell'azione collettiva non vi è una regola simmetrica. A parte il profilo di plausibile illegittimità costituzionale, non si può non notare che una simile disposizione ha un contenuto intimidatorio per le imprese, e ha il plausibile effetto di incentivare la proposizione di azioni collettive che possano anche essere non adeguatamente fondate in fatto e in diritto;
- b) il tetto al compenso degli avvocati costituisce un'operazione inutile e ipocrita. Il valore della controversia potrebbe essere calcolato *ex ante* (e allora sarebbe, evidentemente, indeterminabile) o *ex post*, cioè dopo l'intervento di tutti i consumatori e utenti (e allora sarebbe elevatissimo). Siccome la soluzione più plausibile sembra essere la seconda, il valore sarebbe determinato dalla somma di tutte le singole pretese risarcitorie: un ammontare potenzialmente enorme. Il 10% di un'enormità permane un'enormità;
- c) una maggioranza che, con il cosiddetto “Decreto Bersani”, ha (finalmente e lo devolmente) permesso la libera pattuizione del compenso tra cliente e avvocato si ritrova ora a porre vincoli inderogabili nello stesso campo: ciò pare perlomeno curioso. La libertà di contrattazione del compenso tra cliente e avvocato è un valore da difendere in ogni circostanza, e, peraltro, le azioni collettive si delineano come cause complicatissime, in cui limitare autoritativamente i compensi degli avvocati sembra penalizzante.

Che poi lo strumento della *class action* sembri strutturalmente creato per arricchire i grandi studi legali è un problema diverso (e molto grave),⁶ ed è una delle (numerose) argomentazioni che depongono contro l'introduzione stessa dell'azione collettiva nell'ordinamento italiano.

Proposta

Si propone l'espunzione della disposizione in esame: è meglio lasciare che il giudice possa liberamente statuire in merito alle spese legali, utilizzando le norme generali del codice di procedura civile.

3. Conclusioni.

Un punto è bene tenere sempre e comunque in mente quando si discute di modifiche all'art. 99 del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato: per quanto ci si possa sforzare, non si riuscirà mai ad arrivare ad un testo soddisfacente, a meno che l'articolo non venga respinto.

Le modeste proposte avanzate nelle pagine precedenti non fanno certo eccezione, né sono state pensate per essere una panacea. Non si ignorano i problemi che esse, a loro volta, possono produrre, né i profili di illegittimità costituzionale che permangono e che sono necessariamente ineliminabili.

Probabilmente la soluzione più accettabile sarebbe quella di sopprimere interamente il testo e adottare *in toto* la proposta Capezzone-Poretti, che di certo costituisce il progetto di legge più raffinato presentato su questo tema. Ciò che si vuole suggerire, però, è che il testo approvato in prima lettura è probabilmente qualcosa di vicino al peggio che si potesse immaginare e, quindi, vi sono ampi spazi di miglioramento.⁷

D'altra parte: se alla fine dobbiamo mangiare questa indigesta salsiccia, almeno controlliamo che non sia composta proprio solo di frattaglie.

NOTE

1. Nel corso del presente scritto si useranno le espressioni "class action" e "azione collettiva" in modo del tutto fungibile. Sebbene teoricamente sia del tutto condivisibile, non sembra utile introdurre nel dibattito la distinzione normalmente nota alla dottrina processualciviltistica. Sul punto si rinvia a S. CHIARLONI, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, e da S. MENCHINI, *Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, ambedue reperibili su internet alla pagina http://www.judicium.it/documenti_file/documenti_glo.htm. In effetti l'art. 99 del disegno di legge finanziaria presenta aspetti in qualche modo riconducibili ad ambedue i modelli.
2. Cfr. S. BOCCALATTE, "Class action all'italiana: un'imposta sui consumatori?", *IBL Briefing Paper* n. 36 (4 dicembre 2006); S. BOCCALATTE, "Class action: si può quadrare il cerchio?", *IBL Focus* n. 76 (5 novembre 2007). Ambedue i lavori sono reperibili nel sito www.brunoleoni.it.
3. Non è questo il luogo per affrontare la questione della distinzione tra disposizione e norma. In via del tutto preliminare si rinvia a R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1993, spec. pp. 17 ss. e G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980. Attualmente sembra diffondersi la poco commendevole prassi di fare esordire l'intero testo di una legge con inutili articoli deputati ad enunciare le finalità dell'intervento legislativo. Il punto non è particolarmente studiato in dottrina, ove si possono registrare le critiche di N. LUPO, "Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in Parlamento", in U. DE SIERVO (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2000*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 68, n. 3 e di R. GUASTINI, "Questioni di tecnica legislativa", in *Le Regioni*, 1985, p. 226.
4. I requisiti sono dettagliatamente indicati dall'art. 137, comma 2: «a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e

non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione». In deroga, il comma 5 aggiunge che: «all'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000». Inoltre il comma 3 precisa che a tutte queste associazioni «è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione».

5. Su cui si veda S. BOCCALATTE, "Class action all'italiana", *cit.*, pp. 8 ss. Sul punto si veda anche la soluzione proposta da M. BOVE, Una proposta per la "via italiana" alla *class action*, reperibile su internet alla pagina http://www.judicium.it/documenti_file/documenti_glo.htm.
6. S. BOCCALATTE, "Class action all'italiana", *cit.*, p. 3.
7. Sebbene sia necessario ammettere che la prima versione dell'emendamento Bordon-Manziona, commentata in S. BOCCALATTE, "Class action: si può quadrare il cerchio?", *cit.*, fosse ancora peggiore di quella approvata in prima lettura dal Senato.

IBL Briefing Paper

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I BRIEFING PAPER

I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.